

1

IL TITOLO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, LO SPAZIO EUROPEO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (EHEA) E IL "PROCESSO DI BOLOGNA"

scheda informativa sintetica

(rev. 01/10/2024)

A

DI COSA TRATTANO CONVENZIONE DI LISBONA, PROCESSO DI BOLOGNA E EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA?

Per favorire la circolazione in chiave professionale all'interno del territorio europeo, anche in considerazione delle trasformazioni sociali che hanno reso più fluido il trasferimento dei professionisti da un Paese all'altro e hanno reso necessaria una più attenta valutazione delle esperienze formative e lavorative maturate nel contesto di provenienza, si è proceduto, con la "[Convenzione di Lisbona](#)", a mettere in moto la definizione di uno "Spazio Europeo di Istruzione Superiore" ([EHEA / European Higher Education Area](#)) e di quello che ormai si conosce come "[Processo di Bologna](#)".

L'obiettivo principale del "Processo di Bologna" è stato la creazione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), avente per finalità quella di promuovere la mobilità, accrescere l'occupabilità, attrarre studenti e docenti soprattutto dal/nel contesto europeo, ma anche internazionale, attraverso il sostegno di azioni che permettano una maggiore comparabilità e compatibilità tra i diversi sistemi e le diverse istituzioni di Istruzione Superiore in Europa, oltre all'innalzamento della loro qualità.

Sulla base di un accordo intergovernativo a livello europeo (la "[Dichiarazione di Bologna](#)", sottoscritta nel 1999), il "Processo di Bologna" ha innescato in tutta Europa una serie di riforme per agevolare, per l'appunto, la valutazione e il riconoscimento dei titoli stranieri conseguiti in un Ateneo appartenente a uno degli Stati aderenti al Processo di Bologna e all'EHEA.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare anche:

▪ **Convenzione di Lisbona:**

http://www.cimea.it/files/fileusers/4394_2003-La%20Convenzione%20di%20Lisbona%20sul%20riconoscimento%20dei%20titoli.%20Che%20cos'è%20-%20Che%20cosa%20dice.pdf

▪ **Spazio Europeo di Istruzione Superiore (EHEA):**

<http://www.processodibologna.it/documenti/Doc/Pubblicazioni/Lo%20Spazio%20Europeo%20dell'Istruzione%20Superiore>

B

IL TITOLO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA È UNA LAUREA ITALIANA?

L'Università Pontificia Salesiana di Roma (alla cui Facoltà di Scienze dell'educazione UPS lo IUSVE è aggregato) è un Ateneo pontificio la cui sede si trova su territorio italiano (Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 – Roma). Il titolo accademico rilasciato dall'Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS) afferisce al sistema universitario della Santa Sede: per tali ragioni, esso si configura come "titolo estero" rispetto al territorio italiano.

Chi frequenta i corsi in IUSVE (in quanto centro aggregato alla Facoltà di Scienze dell'educazione dell'UPS) otterrà un titolo accademico dell'Università Pontificia Salesiana di Roma.

Il titolo accademico che viene consegnato da IUSVE al laureato è LEGALIZZATO, ovvero munito di legalizzazione dei diversi Uffici preposti (Dicastero vaticano per la Cultura e l'Educazione, Segreteria di Stato vaticano, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede) e fornito di Dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Quest'ultimo documento ha una natura informativa legata alla validità del titolo accademico nell'ordinamento universitario della Santa Sede in quanto erogato da una Istituzione universitaria (nel nostro caso l'Università Pontificia Salesiana) ufficialmente riconosciuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione dalla Santa Sede e parte dell'EHEA / Processo di Bologna.

La legalizzazione non comporta l'automatico "riconoscimento accademico" del titolo accademico ("EQUIPOLLENZA") che deve essere eventualmente richiesta dalla singola persona interessata per il tramite delle procedure previste dal singolo Ateneo a cui è indirizzata la domanda. Diversa dalla legalizzazione è anche la c.d. "EQUIVALENZA" del titolo, esito della specifica procedura di "riconoscimento non accademico" da attivare, a cura del singolo laureato, in occasione di un Concorso pubblico a cui intenda partecipare, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 165/2001. Da quest'ultima procedura sono escluse le prove di accesso alla professione docente, di ogni ordine e grado, che seguono i requisiti di ammissione previsti dalla specifica normativa predisposta dal MIM / Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il 13 febbraio 2019 è stato sottoscritto un Accordo fra Italia e Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli. Il primo decreto attuativo con alcune tabelle di comparazione fra i titoli dei due Paesi è stato il DM 9 febbraio 2024. Come richiamato in tale Decreto, tali tabelle saranno periodicamente aggiornate con cadenza almeno annuale.

Nelle more, in base alla vigente normativa italiana, in alcuni casi possono essere previsti procedure o adempimenti aggiuntivi in caso di titoli stranieri (come quelli della Santa Sede), per esempio per l'accesso a concorsi o a specifiche professioni.

Per vedere i contenuti dell'Accordo Italia/Santa Sede del 13 febbraio 2019:

<http://atrio.esteri.it/Search/Allegati/51143>

Per consultare il DM MUR del 9 febbraio 2024:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/25/24A01548/SG>

Per ulteriori chiarimenti sulla Dichiarazione di Valore del titolo rilasciati dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede:

<https://amsantasede.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/dichiarazioni-di-valore/>

N.B. Per chiarimenti su legalizzazione, equipollenza o equivalenza del titolo, si vedano gli specifici approfondimenti dedicati in materia presenti sul sito IUSVE.

C COS'E' IL "DIPLOMA SUPPLEMENT" ?

Il "DIPLOMA SUPPLEMENT" è un documento, redatto in lingua italiana e inglese, che tutte le Università aderenti al "Processo di Bologna" e allo "Spazio Europeo di Istruzione Superiore" forniscono agli studenti che ne fanno richiesta per agevolare ogni forma di circolazione dei titoli e dei laureati entro il territorio dell'EHEA. Nel "Diploma Supplement" sono sintetizzati, oltre ai riferimenti formali all'Università di provenienza, anche le informazioni relative al titolo conseguito presso di esse, al corso di studi frequentato, agli esami sostenuti e al profilo professionale in uscita per cui il laureato è stato formato.

Per richiederlo contattare la Segreteria generale IUSVE (segreteria@iusve.it) o direttamente la Segreteria generale UPS, deputata al rilascio (segreteria@unisal.it).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

<http://www.processodibologna.it/diploma-supplement/>

6 CHE DIFFERENZA INTERCORRE FRA ECTS E CFU?

Per favorire la mobilità intraeuropea degli studenti e dei laureati (trasferimento dei crediti), ma anche per la costruzione dei curricula nazionali ed internazionali (accumulazione dei crediti) previsti nella nuova architettura europea a tre cicli (1° ciclo: Baccalaureato; 2° ciclo: Licenza; 3° ciclo: Dottorato di ricerca), la Dichiarazione di Bologna (1999) poneva l'adozione di un comune sistema di crediti comune all'interno dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

In conseguenza a questo, quindi, si è reso necessario che ogni Corso di laurea, in ogni Paese aderente all'EHEA, fosse strutturato in ECTS.

In cosa consistono gli ECTS europei?

Secondo le definizioni europee i crediti ECTS esprimono il volume dell'apprendimento, basandosi su risultati di apprendimento già definiti ed il relativo carico di lavoro».

Il "risultati di apprendimento", quindi, sintetizzati in un ECTS (come anche nei CFU previsti dalla normativa italiana) descrivono ciò che l'individuo conosce, comprende ed è in grado di fare una volta completato un processo di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze).

Il "carico di lavoro" è una stima del tempo normalmente richiesto per completare tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, progetti, esercitazioni pratiche, tirocini e studio individuale) necessarie per conseguire i risultati di apprendimento definiti. Normalmente, 1 ECTS = 25 ore di carico di lavoro (di cui una parte è svolto nella frequenza in aula, una parte nelle attività svolte dallo studente a casa per esercitazione o studio individuale).

In cosa consistono i CFU italiani?

Con i DM 509/99 e DM 270/04 la legislazione italiana ha interamente acquisito per le Università le definizioni di crediti e le procedure condivise a livello europeo. Il sistema in CFU (Crediti Formativi Universitari), quindi, corrisponde alla richiesta che i titoli dell'EHEA siano definiti, secondo la denominazione internazionale, in ECTS.

L'art. 1 del DM 270/04 definisce, infatti, il CFU come «la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio».

Anche i CFU, quindi, come i crediti ECTS, si basano sui tempi e sui risultati dell'apprendimento, piuttosto che sui tempi di insegnamento e sui contenuti dei piani di studio. I risultati di apprendimento, inoltre, sono intesi non più solo come acquisizione di conoscenze, ma anche di abilità e competenze.

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare:

http://publications.europa.eu/resource/cellar/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1

<http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2014/03/ECTS-2015.pdf>